

A.N.Do.C. - Statuto approvato nell'Assemblea del 1 dicembre 2022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Dottori Commercialisti – A.N.D.O.C." con sede legale in Roma.

Art. 2

L'Associazione è di secondo grado. Ad essa possono aderire associazioni locali denominate "Accademie" purché costituite esclusivamente da Dottori Commercialisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili se e purché ancora abbiano uno scopo associativo analogo a quello dell'A.N.D.O.C.

Le Associazioni locali aderenti acquisiscono la qualità di Socio.

Le Associazioni locali perdono la qualità di socio per recesso, per morosità o nel caso in cui modifichino il proprio statuto in maniera tale da renderlo incompatibile con quello dell'Associazione, in quest'ultimo caso previa delibera del Comitato d'Onore nelle funzioni di Collegio dei Proviviri. Il recesso può essere esercitato previa comunicazione scritta che deve essere inviata entro il 30 giugno di ogni anno per avere effetto a decorrenza del 1° gennaio dell'anno successivo. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.

Art. 3

L'Associazione si propone di incentivare ogni iniziativa finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione della professione di Dottore Commercialista.

Art. 4

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione si propone:

- di attuare iniziative a tutela del titolo e delle prerogative professionali;
- di promuovere la tutela degli interessi legittimi degli Iscritti all'Albo;
- di rappresentare le Associazioni locali aderenti nei rapporti con gli Organi centrali dello Stato, con il Consiglio Nazionale e gli Organismi di Categoria, con i Consigli Nazionali degli altri ordini professionali, con le Associazioni sindacali e di categoria, con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, e più in generale con ogni Istituzione, Organo, Autorità od Ufficio il quale sia necessario od opportuno intervenire per la tutela degli iscritti;
- di coordinare l'attività delle Associazioni locali aderenti diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti e comunque diretti ad assicurare una crescita culturale dei dottori commercialisti e quindi un costante miglioramento delle prestazioni professionali;
- di coordinare l'attività delle Associazioni locali aderenti diretta alla preparazione dei Praticanti od al conseguimento di particolari specializzazioni;
- di pubblicare il periodico dell'Associazione denominato "Accademia dei Dottori Commercialisti";
- di collaborare con le riviste specializzate e di favorirne la diffusione;
- di operare come ente autorizzato all'organizzazione di corsi di formazione per gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e sue successive modifiche ;
- di aderire ad iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell'immagine del Dottore Commercialista sia con riferimento all'esercizio della professione che nei rapporti con altri ordini

per il rispetto dei limiti di autonomia e delle prerogative di ciascuna professione.

Art. 5

I mezzi finanziari per il conseguimento degli scopi sociali saranno costituiti:

- dalla quota fissa annuale di adesione delle Associazioni locali aderenti;
- dalla quota annuale variabile in ragione del numero degli iscritti da versarsi dalle Associazioni locali aderenti;
- da contributi volontari e da altre eventuali entrate.

La misura delle quote fisse e variabili, le modalità e i tempi di versamento nonché i provvedimenti nei confronti dei morosi saranno determinati dal Comitato Direttivo.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio dovranno essere predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 7

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Comitato Consultivo-Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato d'Onore, i Coordinatori Regionali.

La partecipazione agli Organi suddetti è a titolo gratuito.

Art. 8

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta a ciascun socio e contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea è pure convocata su domanda presentata da almeno due membri del Comitato Direttivo, ovvero da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.

Art. 9

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo, del Comitato Consultivo-Scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato d'Onore, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 10

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento delle quote deliberate ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto.

I Soci possono farsi rappresentare anche da altri Dottori Commercialisti che non siano il legale rappresentante dell'Accademia locale, anche se membri del Comitato Direttivo salvo, in quest'ultimo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti del Comitato stesso.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo. In mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci, se in prima convocazione e di almeno un terzo dei Soci se in seconda convocazione, ed in entrambi i casi il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, purché Dottori Commercialisti regolarmente iscritti all'Albo. In caso di dimissioni o di recesso o di mancanza per qualsiasi causa di un proprio membro, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 14

Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto Stampa ed i membri del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto da tre a sette membri.

Art. 15

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano dei Vicepresidenti o dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Ad uno dei Vicepresidenti è conferita la delega per le attività esterne della Associazione ed all'altro Vicepresidente la delega all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione. Il più anziano di età dei Vicepresidenti assume la qualifica di Vicepresidente Vicario.

Il Segretario è responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'aggiornamento e della custodia dei libri e dei documenti dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio associativo, della tenuta della contabilità ed ha la rappresentanza fiscale dell'Associazione. Il Tesoriere provvede alla formazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo e delle relative relazioni. Il Tesoriere infine ha la gestione dei fondi associativi. L'Addetto Stampa è responsabile dei rapporti con la stampa, la radio, la televisione e con ogni altro mezzo di comunicazione che possa influire sull'immagine del dottore commercialista.

Art.18

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione - anche in maniera digitale - del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19

Il Comitato Consultivo-Scientifico è composto da cinque membri nominati dal Comitato Direttivo e che potranno essere scelti anche tra i Magistrati, i Docenti Universitari e gli Avvocati. Compito del Comitato è quello di fornire all'Associazione un supporto tecnico e scientifico.

Art. 20

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti, per la durata di tre anni, dall'Assemblea, tra i Dottori Commercialisti regolarmente iscritti all'Albo.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, dovranno accertare trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo.

Art. 21

Il Comitato d'Onore e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea. Il Presidente del Comitato d'Onore assume la denominazione di Presidente d'Onore e può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo. Al suo interno, il Comitato d'Onore elegge il Consiglio dei Probiviri, costituito da tre componenti. Il Presidente d'Onore è anche Presidente del Collegio dei Probiviri.

Possono essere nominati componenti del Comitato d'Onore Dottori commercialisti che si sono particolarmente contraddistinti nella gestione e nel supporto, negli anni, dell'Associazione, orientandone fattivamente la linea politica e culturale ed essendo riconosciuti, anche all'esterno, come autorevoli rappresentanti dell'Associazione medesima e dei suoi valori fondanti.

Il Comitato d'Onore è organo consultivo di tutti gli altri Organi dell'Associazione e deve essere preventivamente interpellato nel caso di proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione e nel caso in cui l'Associazione decida di aderire ad altri soggetti o di partecipare ai medesimi. Il Comitato d'Onore deve essere altresì preventivamente interpellato ogni volta che decisioni assunte dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato Direttivo o dal Comitato esecutivo siano potenzialmente discordanti dai valori fondativi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci dell'Associazione e di esprimere il parere obbligatorio necessario per la pronuncia di indegnità di cui al precedente art. 2.

Art. 22

I Coordinatori Regionali hanno la funzione di armonizzare l'attività delle Accademie locali e quella del Consiglio Direttivo. La nomina dei Coordinatori Regionali spetta al Comitato Direttivo.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a Enti aventi fini culturali analoghi a quelli dell'Associazione.

F.to: Amelia Luca

F.to: Notaio Alessandra Ciocchetti